

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. è ricorribile per Cassazione?**

**Nota all'ordinanza della [Corte di Cassazione, Sezione VI, del 27 marzo 2014, n° 7273](#)**

*Contributo di **Elisa GHIZZI***

La Suprema Corte con l'ordinanza in oggetto, giunge ad affrontare una tematica particolarmente dibattuta, sorta in seguito all'introduzione di un filtro d'inammissibilità in appello, incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice in via preliminare alla trattazione dell'appello stesso.

Invero, il D.l. 22 giugno 2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n° 134, ha introdotto gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. con l'intento di ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili e migliorare l'efficienza delle impugnazioni, in un'ottica di semplificazione ed accelerazione del processo.

Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fuori dei casi in cui debba essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Uno dei punti più problematici nell'interpretazione ed applicazione dell'istituto, è costituito dall'impugnabilità o meno dell'ordinanza di inammissibilità, dal momento che gli articoli 348 bis e

ter c.p.c., nulla dispongono in ordine ai mezzi esperibili dal ricorrente che giudichi illegittima tale pronuncia.

L'art. 348 ter c.p.c. invero, stabilisce al terzo comma che quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per Cassazione.

Tale statuizione attiene alle sorti del giudizio di primo grado, negandone l'automatica irrevocabilità a seguito dell'ordinanza filtro avente esito negativo, ma non specifica in alcun modo i mezzi di cui disponga il ricorrente per denunciare gli eventuali vizi della stessa.

L'unico dato certo, desumibile dalla norma, pare dunque il fatto che la decisione già impugnata con l'appello, diviene nuovamente impugnabile innanzi alla Suprema Corte a seguito della pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità.

La problematica concernente la possibilità di impugnare, o meno, con ricorso per Cassazione, l'ordinanza affetta da vizi, è oggetto di un annoso dibattito dottrinale che vede contrapporsi opposti orientamenti interpretativi.

A fronte del dato letterale della norma, che nulla dispone a tale riguardo, parte della dottrina, dando rilievo all'efficacia decisoria dell'ordinanza d'inammissibilità, ha ammesso la proponibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. e 360 comma 4 c.p.c., in considerazione dell'idoneità ad incidere sui diritti sostanziali delle parti ed in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il quale per individuare le modalità di impugnazione di un provvedimento occorre fare riferimento non alla forma adottata dal giudice ma al contenuto dello stesso.

Tale ricorso potrà essere rivolto contro la sola ordinanza oppure inserito in un unico ricorso innanzi alla Suprema Corte, che investa sia l'ordinanza d'inammissibilità, sia la sentenza di primo grado, come prescrive l'art. 348 ter e che consenta di giungere ad una sola pronuncia, trattandosi di un'impugnazione di provvedimenti di grado diverso ed attinenti l'uno al merito e l'altro ad una questione pregiudiziale ma pronunciati nei confronti delle medesime parti, innanzi allo stesso organo giurisdizionale e nel contesto di un unico procedimento.

Ma un'opposta corrente interpretativa ha ritenuto irragionevole tale soluzione, ipotizzando che, omettendo ogni riferimento al riguardo, il legislatore abbia inteso esonerare l'ordinanza dall'impugnazione.

L'eliminazione, ad opera della legge di conversione del D.l. 83/2012, dalle censure deducibili in sede di legittimità, dei "motivi specifici esposti con l'atto di appello" avvalorerebbe quest'ultima interpretazione.

La Suprema Corte, nella pronuncia del 27 marzo 2014 analizza dettagliatamente la questione, soffermandosi sull'analisi del provvedimento al fine di vagliarne l'impugnabilità.

In primo luogo si afferma che quando l'ordinanza d'inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. viene emanata entro il suo ambito applicativo proprio, non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità in Cassazione, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111 Cost.

Invero, anche se non può negarsi il carattere decisivo dell'ordinanza filtro, dato dal fatto che è emessa in un giudizio che verte su situazioni di diritto soggettivo al pari del giudizio di primo grado, essa difetta del carattere della definitività, essendo inidonea a determinare la formazione del giudicato sul diritto controverso: una volta emessa l'ordinanza suddetta, avverso il

provvedimento di primo grado può essere rivolto il ricorso per cassazione..

Dopo avere rilevato che la tutela attinente alla situazione giuridica dedotta nel processo è comunque assicurata dall'ordinamento processuale grazie all'impugnabilità della pronuncia di primo grado, la Suprema Corte prende in considerazione il diverso caso in cui l'ordinanza filtro sia stata pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, non per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un impedimento di rito costituito dalla genericità dell'impugnazione, giungendo ad affermare che in tale caso l'ordinanza filtro è impugnabile con il ricorso per Cassazione.

A tale considerazione il Collegio giunge per due ragioni concorrenti:

La prima ragione è costituita dal fatto che, in tal caso, sussiste anche il carattere della definitività dell'ordinanza, perché manca la possibilità di rimettere in discussione la statuizione, dal momento che il ricorrente, con il ricorso in Cassazione, non può che dedurre motivi attinenti alla decisione di primo grado, non potendo far valere censure attinenti all'ordinanza d'inammissibilità per un impedimento di rito in appello.

L'unica modalità per poter conseguire una pronuncia su tale error in procedendo è dunque la possibilità di impugnare il provvedimento che pone termine al procedimento di appello direttamente innanzi alla Suprema Corte.

L'affermazione contenuta nella relazione al D.l n° 83/2012 secondo la quale "la previsione dell'impugnabilità per Cassazione della decisione di primo grado a seguito dell'ordinanza filtro è destinata ad assorbire ogni tutela costituzionalmente necessaria" rimanendo "impregiudicato il potere della Suprema Corte, alla quale si è denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'articolo 111 cost., nullità inerenti al procedimento di appello" non appare, al Supremo Collegio, decisiva in senso contrario riferendosi quel rilievo, al caso in cui il giudice di secondo grado, a fronte di un appello manifestamente infondato nel merito, abbia accantonato le questioni attinenti alla sua inammissibilità in rito, per giungere ad una più celere definizione del procedimento, entrando in gioco in tal caso il potere-dovere della Corte di Cassazione investita dell'impugnazione di primo grado, di sollevare d'ufficio, questioni processuali attinenti all'appello.

Una seconda ragione a favore dell'impugnabilità per Cassazione, è costituita dal fatto che l'ordinanza d'inammissibilità fondata su una questione di rito, in ragione del suo contenuto effettivo, è una sentenza in senso sostanziale. Pertanto a tale qualificazione occorre fare riferimento per individuare l'impugnazione eventualmente esperibile.

Per questi motivi la Corte di Cassazione, appurata la ricorribilità della stessa, annullava l'ordinanza in questione, affermandone il valore di sentenza, specificando il fatto che fosse stata emessa all'esito del procedimento decisorio semplificato, senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio, funzionali alla garanzia del giusto processo.